

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORINO, FILETTI, RASTRELLI E PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

Collocamento a riposo anticipato per i dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI.— La sempre più precaria situazione occupazionale nel Paese, particolarmente nel Mezzogiorno, con il ridimensionamento e la chiusura di molte aziende (vedi Alfa Sud, Italsider, ed altre), e la cassa integrazione guadagni per migliaia di lavoratori costringono i giovani disoccupati ad attendere e a sperare in sbocchi occupazionali in settori già investiti dalla crisi e quindi impossibilitati a recepire le istanze di prima occupazione dei giovani disoccupati.

I vari interventi dettati da puro assistenzialismo hanno favorito e circoscritto ad un numero limitato, ed in precedenza individuato, di soci e cooperative, o alla appartenenza alle cosiddette liste di lotta, escludendo da ogni inserimento i giovani in cerca di prima occupazione.

Lo stesso piano predisposto per l'occupazione giovanile tende a ripercorrere la strada già intrapresa erroneamente dalla «285».

La crisi più grave dell'intera questione occupazionale può in parte migliorare se diamo la possibilità agli enti locali di applicare il disposto in vigore presso altre aziende, che consente a domanda il collocamento a riposo del proprio dipendente all'età di cinquanta anni, e la copertura mediante concorso dei posti lasciati vacanti per il 30 per cento ai figli dei dipendenti e il restante 70 per cento ai giovani di età dai diciotto ai ventinove anni.

Succintamente con i tre articoli di questo disegno di legge si tende a dare un contributo mirato alle reali esigenze occupazionali dei giovani ed una risposta concreta alle attese di genitori che auspicano l'ingresso nel mondo del lavoro dei propri figli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I dipendenti degli enti locali con almeno venticinque anni di anzianità di servizio e che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, a domanda, sono collocati anticipatamente a riposo con una maggiorazione di anzianità di anni cinque.

Art. 2.

1. I posti che si rendono disponibili per effetto del collocamento a riposo di cui all'articolo 1 sono conferiti mediante concorso - riservando il 30 per cento dei posti ai figli di dipendenti comunali - a giovani di età dai diciotto ai ventinove anni ed agli orfani dei dipendenti comunali di pari età.

Art. 3.

1. Le domande di collocamento a riposo di cui all'articolo 1 devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I concorsi di cui all'articolo 2 sono espletati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.